

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.019.221 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464
www.sanlorenzoyacht.com

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 17 e 18 dello Statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria

1. **Proposta di modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 17 e 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 17 e 18 dello statuto sociale.

Questa relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità all’Allegato 3A, Schema 3 del Regolamento Emittenti stesso e viene messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

1. Modifica dell’articolo 9 dello statuto sociale

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l’articolo 9 – paragrafo 9.1 – al fine esclusivamente di precisare che l’Assemblea dei soci può essere convocata in Europa (anziché nell’Europa “continentale”), per chiarire che sono compresi fra i luoghi di convocazione anche gli Stati della Gran Bretagna.

Proposta di modifica dell’articolo 9.1 dello statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell’articolo 9.1 dello statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente	Testo Proposto
9.1 L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia o all’interno dell’Europa continentale, nei casi imposti dalla legge ed ogni qualvolta costoro lo ritengano opportuno. L’assemblea per l’approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta	9.1 L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia o all’interno dell’Europa continentale , nei casi imposti dalla legge ed ogni qualvolta costoro lo ritengano opportuno. L’assemblea per l’approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta

chiusura, qualora ricorrano le condizioni di legge.	chiusura, qualora ricorrano le condizioni di legge.
---	---

2. Modifica degli articoli 11, 14, 17 e 18 dello statuto sociale

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 14 – rubrica e paragrafo 14.2 – al fine di prevedere che il Consiglio di Amministrazione della Società possa, pur senza avere un onere in tal senso, nominare anche più di un vicepresidente del Consiglio di Amministrazione stesso, aventi le funzioni previste dallo statuto sociale (che si propone di non modificare); di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare anche gli articoli 11, 17 e 18 – rispettivamente paragrafi 11.1, 17.1, 17.5 e 18.1 – al fine semplicemente di coordinare quanto ivi previsto in materia rispettivamente di presidenza dell'Assemblea, potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione, presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e potere di rappresentanza della Società in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione – con la possibile nomina di più di un vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Proposta di modifica degli articoli 11.1, 14 (rubrica), 14.2, 17.1, 17.5 e 18.1 dello statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente degli articoli 11.1, 14 (rubrica), 14.2, 17.1, 17.5 e 18.1 dello statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente	Testo Proposto
11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o qualora dichiarare il proprio impedimento, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione (se nominato) ovvero da altra persona scelta dall'assemblea stessa con voto a maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.	11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o qualora dichiarare il proprio impedimento, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, (se nominato) , <u>e in caso di nomina di più vicepresidente del consiglio di amministrazione da quello più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, d'età,</u> ovvero da altra persona scelta dall'assemblea stessa con voto a maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Articolo 14 – Presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidente, segretario, deleghe di gestione, direttore generale, comitati	Articolo 14 – Presidente del consiglio di amministrazione, <u>vicepresidenti</u> , vicepresidente , segretario, deleghe di gestione, direttore generale, comitati

<p>14.2 Il consiglio di amministrazione può altresì eventualmente nominare un vicepresidente del consiglio di amministrazione avente le funzioni previste dal presente statuto.</p>	<p>14.2 Il consiglio di amministrazione può altresì eventualmente nominare <u>uno o più vicepresidenti</u> un vicepresidente del consiglio di amministrazione aventi avente le funzioni previste dal presente statuto.</p>
<p>17.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale oppure altrove, sia in Italia sia all'estero, dal presidente del consiglio di amministrazione – o, in caso di sua assenza o oggettivo impedimento, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17.5 – ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) amministratori per deliberare su uno specifico argomento, da indicare nella richiesta.</p>	<p>17.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale oppure altrove, sia in Italia sia all'estero, dal presidente del consiglio di amministrazione – o, in caso di sua assenza o oggettivo impedimento, <u>dal da ciascun</u> vicepresidente del consiglio di amministrazione, se <u>nominati</u> nominato, ovvero da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17.5 – ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) amministratori per deliberare su uno specifico argomento, da indicare nella richiesta.</p>
<p>17.5 Il presidente del consiglio di amministrazione presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori, ne regola la discussione e le votazioni. In caso di assenza del presidente del consiglio di amministrazione o qualora dichiarare il proprio impedimento, la presidenza della riunione spetta, nell'ordine, al vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero all'amministratore più anziano d'età. Il presidente del consiglio di amministrazione può altresì invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci della società, senza diritto di voto.</p>	<p>17.5 Il presidente del consiglio di amministrazione presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori, ne regola la discussione e le votazioni. In caso di assenza del presidente del consiglio di amministrazione o qualora dichiarare il proprio impedimento, la presidenza della riunione spetta, nell'ordine, al vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, <u>e in caso di nomina di più vicepresidente del consiglio di amministrazione da quello più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, d'età,</u> ovvero all'amministratore più anziano <u>di carica e, a parità di anzianità di carica,</u> d'età. Il presidente del consiglio di amministrazione può altresì invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci della società, senza diritto di voto.</p>

<p>18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di suo oggettivo impedimento, al vicepresidente del consiglio di amministrazione (se nominato), agli amministratori delegati e a quelli cui siano attribuiti particolari incarichi, a questi ultimi nei limiti delle deleghe e degli incarichi conferiti dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di suo oggettivo impedimento, a ciascun al vicepresidente del consiglio di amministrazione (se nominati nominato), agli amministratori delegati e a quelli cui siano attribuiti particolari incarichi, a questi ultimi nei limiti delle deleghe e degli incarichi conferiti dal consiglio di amministrazione.</p>
--	---

3. Modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 12 – paragrafo 12.1 – al fine di prevedere che la Società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 19 (anziché 15) membri.

Pur essendo allo stato il Consiglio di Amministrazione composto da soli 10 membri, si ritiene opportuno, considerata anche la crescita della Società e del Gruppo Sanlorenzo, che sia prevista per gli Azionisti la possibilità di incrementare la composizione numerica dell'organo di gestione, così da disporre in prospettiva di maggiori opzioni per garantirne anche in futuro una composizione adeguata alla luce delle esigenze della Società e del Gruppo Sanlorenzo e delle Raccomandazioni del Codice di corporate governance adottato dal Comitato italiano per la corporate governance promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, cui la Società aderisce.

Proposta di modifica dell'articolo 12.1 dello statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 12.1 dello statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 7 (sette) e 15 (quindici).</p>	<p>12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 7 (sette) e 19 (diciannove) 15 (quindici).</p>

4. Modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 17 – paragrafo 17.2 – al fine di eliminare la previsione secondo cui la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta anche via fax, atteso che si tratta di strumento ormai non utilizzato.

Proposta di modifica dell'articolo 17.2 dello statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 17.2 dello statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>17.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica ordinaria spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla società da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché, compatibilmente con le esigenze operative, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.</p>	<p>17.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica ordinaria spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla società da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché, compatibilmente con le esigenze operative, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.</p>

5. Ricorrenza del diritto di recesso

Tutte le modifiche statutarie oggetto della proposta illustrata in questa Relazione non attribuiscono agli azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 e/o 2437-*quinquies* del codice civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

delibera

1. di modificare lo statuto sociale come segue:

- modifica dell’articolo 9.1, secondo il seguente nuovo testo:*

“9.1 L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia o all’interno dell’Europa, nei casi imposti dalla legge ed ogni qualvolta costoro lo ritengano opportuno. L’assemblea per l’approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni di legge.”

- modifica dell’articolo 11.1, secondo il seguente nuovo testo:*

“11.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o qualora dichiarò il proprio impedimento, nell’ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, e in caso di nomina di più vicepresidente del consiglio di amministrazione da quello più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, d’età, ovvero da altra persona scelta dall’assemblea stessa con voto a maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.”

- modifica dell’articolo 12.1, secondo il seguente nuovo testo:*

“12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 7 (sette) e 19 (diciannove).”

- modifica della rubrica dell’articolo 14, secondo il seguente nuovo testo:*

“Articolo 14 – Presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidenti, segretario, deleghe di gestione, direttore generale, comitati”

- modifica dell’articolo 14.2, secondo il seguente nuovo testo:*

“14.2 Il consiglio di amministrazione può altresì eventualmente nominare uno o più vicepresidenti del consiglio di amministrazione aventi le funzioni previste dal presente statuto.”

- *modifica dell'articolo 17.1, secondo il seguente nuovo testo:*

“17.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale oppure altrove, sia in Italia sia all'estero, dal presidente del consiglio di amministrazione – o, in caso di sua assenza o oggettivo impedimento, da ciascun vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominati, ovvero da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17.5 – ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) amministratori per deliberare su uno specifico argomento, da indicare nella richiesta.”

- *modifica dell'articolo 17.2, secondo il seguente nuovo testo:*

“17.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata oppure posta elettronica ordinaria spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla società da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché, compatibilmente con le esigenze operative, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.”

- *modifica dell'articolo 17.5, secondo il seguente nuovo testo:*

“17.5 Il presidente del consiglio di amministrazione presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori, ne regola la discussione e le votazioni. In caso di assenza del presidente del consiglio di amministrazione o qualora dichiarare il proprio impedimento, la presidenza della riunione spetta, nell'ordine, al vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, e in caso di nomina di più vicepresidente del consiglio di amministrazione da quello più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, d'età, ovvero all'amministratore più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, d'età. Il presidente del consiglio di amministrazione può altresì invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci della società, senza diritto di voto.”

- *modifica dell'articolo 18.1, secondo il seguente nuovo testo:*

“18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di suo oggettivo impedimento, a ciascun vicepresidente del consiglio di amministrazione (se nominati), agli amministratori delegati e a quelli cui siano attribuiti particolari incarichi, a questi ultimi nei limiti delle deleghe e degli incarichi conferiti dal consiglio di amministrazione.”

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

La Spezia, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti